CAMERA DEI DEPUTATI N. 1401

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTANARI, MAGRI

Nuove norme sulla categoria dei quadri

Presentata il 6 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 13 maggio 1985, n. 190, ha sancito il riconoscimento giuridico dei quadri, specificandone la figura professionale come distinta ed autonoma da quella dell'impiegato professionale, modificando il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile, per cui l'attuale disposto legislativo così recita: « I prestatori di lavoro subordinati si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai ».

L'iniziativa legislativa voleva essere la risposta alla forte pressione esercitata dai nuovi soggetti sociali, che si sono caratterizzati per una marcata capacità professionale e che si sono distinti all'interno dei prestatori di lavoro subordinato in seguito ai mutamenti radicali verificatisi nel mondo del lavoro con l'introduzione di nuove tecnologie.

Tuttavia le aspettative create da questa legge sono state in gran parte disattese; si sono avute, infatti, una serie di applicazioni distorte o riduttive del disposto legislativo, quando esso non è stato addirittura ignorato non essendo prevista alcuna sanzione per i comportamenti omissivi od elusivi da parte imprenditoriale.

Tanto si è verificato, sia per l'incertezza sulla immediata precettività della legge, così come formulata, sia per la mancata partecipazione delle organizzazioni sindacali della categoria dei quadri, che sono state sistematicamente escluse dai vari livelli di contrattazione per la non chiara individuazione, nella legge, dei soggetti collettivi legittimati alla rappresentanza della categoria.

Del resto sotto il profilo della rappresentatività è opportuno sottolineare l'attuale crisi dei grandi soggetti di rappresentanza collettiva rispetto al moltiplicarsi ed al segmentato articolarsi degli interessi sociali.

Questa situazione ha prodotto un notevole malcontento con gravi ripercussioni di ordine sociale, economico e politico che non pongono le imprese, nelle condizioni attuali, in condizioni di adeguamento rispetto alle previste scadenze comunitarie.

Si deve infatti constatare che fino ad oggi, a distanza di nove anni, è stato riconosciuto un numero di quadri di gran lunga inferiore a quello dei dirigenti e ciò si scontra con ogni logica considerazione.

È nostra convinzione che la soluzione di tanti problemi che affliggono l'Italia passa anche attraverso la soluzione effettiva del problema dei quadri (circa 600.000-700.000 a livello nazionale).

Tale esigenza è stata recepita anche dalla Corte costituzionale che ha chiesto al Parlamento di modificare, nel più breve tempo possibile, l'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (« Statuto dei lavoratori »), mediante l'introduzione di nuove regole che prevedano strumenti di verifica dell'effettiva rappresentanza delle associazioni e diano spazio alle nuove figure sindacali rappresentate su tutto il territorio nazionale.

È ancora necessario constatare come la recente costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U) – sbandierata come apertura alle specificità e professionalità medio-alte e quindi come risposta alle istanze di una diversa rappresentanza – sia in concreto profondamente deludente e mistificatoria: i collegi di professionalità specifiche non vengono pressoché mai costituiti e, laddove previsti, sono ammesse solo liste dei sindacati confederali.

Pertanto ai quadri deve essere riconosciuta la facoltà di potersi presentare ai tavoli negoziali con propri rappresentanti, eletti all'interno delle aziende.

Devono inoltre essere previste apposite sanzioni nei confronti delle aziende che tengono comportamenti omissivi od elusivi delle disposizioni sull'inquadramento e la figura del quadro, analogamente al principio previsto dall'articolo 36 della legge n. 300 del 1970, per la generalità dei lavoratori.

La presente proposta di legge vuole dare riconoscimento all'esistenza di organizzazioni professionali il cui fondamento legislativo risale al 1985 e, conseguentemente, riconoscere le effettive rappresentanze che nell'ambito della contrattazione agiscano negli interessi specifici della categoria.

La proposta di legge in esame mira a creare uno *status* dei quadri simile a quello dei dirigenti, a sottolineare la voce partecipativa della categoria e ad inserire *ope legis* rappresentanti dei quadri in enti, istituzioni e ordini professionali, per superare la dimostrata inadeguatezza della legge n. 190 del 1985.

Da quanto esposto in sintesi, possono individuarsi alcune linee essenziali di intervento ed integrazione della legge n. 190 del 1985:

una più precisa definizione dei requisiti d'appartenenza alla categoria dei quadri con l'indicazione di un « profilo » di valenza generale da specificare, poi, in sede di contrattazione;

l'affermazione – superando lo steccato d'interpretazione di giurisprudenza di riconoscimento dei soli sindacati pluricategoriali – dell'agibilità concreta del diritto di rappresentanza della categoria, come del resto avviene per i dirigenti, sia a livello di contrattazione collettiva che aziendale, su iniziativa di un'effettiva e comprovata rappresentatività dei prestatori di lavoro interessati;

la costituzione, a livello di Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei quadri, di un osservatorio di verifica dell'applicazione della legge;

la disposizione normativa di previsioni contrattuali per interventi di formazione permanente, specifici per la categoria;

l'introduzione in Italia, sul modello francese, del « bilancio di carriera » per una periodica verifica delle capacità e potenzialità professionali dei quadri per una sua migliore e diversa utilizzazione sia nella prospettiva strategica aziendale che in circostanze di mobilità;

la costituzione di una Agenzia per la mobilità e l'occupazione dei quadri (anche

tale proposta muove da una analoga e positiva esperienza attuata in Francia) con il compito di organizzare e gestire una apposita struttura volta al governo di uno specifico mercato del lavoro dei quadri. Nell'ambito della Agenzia dovrà prevedersi la realizzazione di una banca-dati, anche articolata a livello regionale, di raccolta e gestione delle richieste di specifiche professionalità da parte datoriale e delle segnalazioni di disponibilità dei quadri per una diversa collocazione professionale e territoriale;

la presenza delle organizzazioni sindacali dei quadri negli organismi ed enti pubblici nei quali sono previste rappresentanze delle categorie produttive.

Il provvedimento tende dunque a sanare la situazione e a dare finalmente uno *status* giuridico e normativo della categoria dei quadri, presupposto essenziale per l'effettiva costituzione in armonia con quanto si è già realizzato negli ordinamenti di altri Paesi europei.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono, con carattere continuativo ed elevata professionalità, funzioni di rilevante importanza per la programmazione, la gestione, lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa ed in particolare:

a) mansioni di responsabilità in rappresentanza del datore di lavoro;

b) mansioni di sovraintendenza ovvero di coordinamento dell'attività di altri lavoratori;

c) mansioni tecniche ovvero amministrative con rilevanti caratteristiche professionali.

2. Ulteriori requisiti per l'appartenenza alla categoria dei quadri possono essere stabiliti, in relazione a ciascun ramo di produzione ed alla particolare struttura organizzativa dell'impresa, in sede di contrattazione nazionale ed aziendale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali intersettoriali maggiormente rappresentative della categoria sul piano nazionale.

3. Ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108.

ART. 2.

1. I requisiti per l'appartenenza alla categoria dei quadri sono concordati tra le direzioni aziendali e le rappresentanze

delle organizzazioni aziendali dei quadri di cui al comma 2.

2. Le organizzazioni sindacali intersettoriali della categoria dei quadri maggiormente rappresentative a livello nazionale possono costituire rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 3.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico della utilizzazione, da parte dell'impresa, sia della innovazione di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni realizzate dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscono oggetto della prestazione di lavoro oggetto del contratto.

ART. 4.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un osservatorio cui è demandato il compito di verificare l'applicazione della presente legge, sia a livello di contrattazione collettiva nazionale sia aziendale.

2. Dell'osservatorio, istituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno parte cinque rappresentanti su designazione delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

1. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il lavoratore che rientra nella categoria dei quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve

essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.

2. La funzione di quadro comporta il diritto di fruire di costanti aggiornamenti e corsi di formazione professionale, attraverso una programmazione annuale dei percorsi formativi e di aggiornamento necessari allo svolgimento della funzione. Percorsi e necessità formative devono essere oggetto di contrattazione a livello nazionale o aziendale con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 6.

1. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.

ART. 7.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda la costituzione di un'Agenzia per la mobilità e l'occupazione dei quadri con il compito di organizzare e gestire un'apposita struttura e gli opportuni strumenti per la realizzazione di un mercato del lavoro specifico per i quadri.

2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà prevedere:

a) la collocazione giuridico-operativa dell'Agenzia e degli eventuali soggetti

regionali cui la stessa Agenzia faccia riferimento;

b) le modalità e gli indirizzi per la creazione e l'installazione di una banca-dati nazionale e regionale;

c) le modalità di raccolta di dati, sia con riguardo alle richieste da parte del datore di lavoro di specifiche professionalità sia in ordine alle segnalazioni di disponibilità da parte dei quadri in mobilità o che intendano esaminare una diversa collocazione professionale o territoriale;

d) i criteri di concorrenza alle spese di gestione dell'Agenzia da parte delle imprese e dei quadri;

e) le modalità di partecipazione alla gestione operativa ed economica dell'Agenzia da parte delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei quadri di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 8.

1. Negli organismi e negli enti pubblici nei quali sono previste rappresentanze delle categorie produttive, sono chiamati a partecipare anche lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali intersettoriali *maggiormente rappresentative* a livello nazionale della categoria dei quadri.

ART. 9.

1. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali intersettoriali della categoria dei quadri maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono promuovere la costituzione di fondi comuni di pensione integrativa e di assistenza sanitaria, la cui costituzione e disciplina avviene secondo *criteri stabiliti dalle parti*.

ART. 10.

1. La legge 13 maggio 1985, n. 190, è abrogata.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1401
Lire 500